RIFORMA DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI

Art. 3

Pensione di anzianità

La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo dei geometri ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente. La pensione e' determinata con applicazione dei commi dal primo al sesto dell'articolo 2. Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al secondo comma, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.

Versione in vigore dal 27 ottobre 1982, non più in vigore dal 29 agosto 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri
Estremi	Legge 20 ottobre 1982, n. 773
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riforma-della-cassa-nazionale-di-previdenza-ed-assistenza-a-favore/art-3-pensione-di-anzianita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it